



# COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 51 DEL 30/09/2019

OGGETTO: Ordinanza Sindacale relativa al divieto di utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata presso la zona aeroporto in Olbia

**PRESO ATTO** della comunicazione trasmessa dall'Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia in data 27/09/2019 ed acquisita al protocollo dell'Ente con n. 110573 del 30.09.2019 con la quale si evidenzia che dagli esiti effettuati dall'ARPAS di Sassari sulle acque prelevate in data 24.09.2019 nel punto di consegna SSR0L1- Rub. Rotatoria Aeroporto - nel Comune di Olbia emerge la NON rispondenza delle acque per superamento dei parametri TRIALOMETANI;

**CONSIDERATO** altresì che dalla suddetta nota si evince che l'acqua prelevata non è idonea come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta l'ingrediente principale (minestre, etc. ), mentre è consentito l'utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l'igiene della persona e della casa. (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/01);

**EFFETTUATA** la valutazione del rischio da parte del Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL 2 di Olbia con la quale esprime il giudizio sanitario **di acqua NON idonea al consumo umano**.

**VISTO** l'Art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**VISTO** l'art. 10 del D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso;

## ORDINA

1. Il divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata nella località Aeroporto di Olbia in quanto la stessa non è idonea come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta l'ingrediente principale (minestre, etc. ), mentre è consentito l'utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l'igiene della persona e della casa. (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/01)
2. Il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ASL n. 2 di Olbia dell'avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua erogata ai parametri di legge;

## DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:

Ordinanza del Sindaco N. 51 del 30/09/2019

Pagina 1 di 2

- Al Comando di Polizia Municipale;
- Alla Società Abbanoa Spa sede di Olbia;
- All'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia;
- Agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;
- Al Ced del Comune di Olbia per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell'Ente;
- All'Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line.

### **AVVERTE**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

**Il Sindaco**  
Settimo Nizzi

**Atto firmato digitalmente**